

verà esser primo ad elegger, chi secondo et chi terzo, et non può esser eletto capo se non uno degli elettori, et niuno può elegger se stesso.

XXXV. Se sarà deliberato per il Consiglio che i licentiati per doi mano di Capi non possano essere alditì (ascoltati), mai per l'avenir li aldirò et haverò per espeditè le loro cause.

XXXVI. Perchè la materia delli denari è di grande importanza al stato nostro, però non darò denaro sotto alcun pretesto che dir o imaginar si possa in dono, nè deputerò provisione ad alcuno delli denari della cassa di questo Consiglio, ma solamente servate le strettezze in materia di denari disponenti.

XXXVII. In ogni scrutinio che si farà mi è imposto silentio di non dir o manifestar ad alcuno con parole, scrittura o in altro modo le ballotte che alcuno scodesse sotto le pene contenute nella parte delle preghiere. Et li capi et li avogadori sono tenuti far inquisitione se per alcun sarà contraffatto al presente ordine.

Seguono varie parti del Consiglio stesso e del maggior Consiglio relative alle materie spettanti al Consiglio dei X, allo spaccio de' processi, al non ritener lungo tempo gl' imputati in carcere, senza venire alla loro spedizione, alle precauzioni nell' ammetter le denunzie e che queste sieno ristrette soltanto ai casi di frodi nelle ballottazioni e di bravi e vagabondi « et le altre tutte denon- tie di qualunque altra sorte, (siano) lacerate o abruciate intiera- mente come non necessarie, ma vane et reprobate, come si osserva nelle lettere senza soscrizione in conformità delle leggi » (Parte Consiglio X, 13 agosto 1635).

Questa Parte fu poi confermata il 2 maggio 1647 colla dichiara- zione: « Non possano esser portate da' Capi a questo Consiglio, oltre le doi materie suddette, scritture senza nome ritrovate nella detta casella, come parimente in qualunque altro luogo, overo capitate in qualunque modo, niuno eccettuato, se non quelle che contenessero veramente materie di stato overo gravissimo interesse